

## REGOLAMENTO (CE) N. 1789/98 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 1998

che istituisce dazi antidumping e dazi compensativi provvisori su talune importazioni di salmone dell'Atlantico d'allevamento originario della Norvegia e modifica la decisione 97/634/CE

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 10,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 10,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

## A. PROCEDIMENTO

- (1) Il 31 agosto 1996, con due distinti avvisi pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping <sup>(4)</sup> e di un procedimento antisovvenzioni <sup>(5)</sup> relativi alle importazioni di salmone dell'Atlantico di allevamento originario della Norvegia.
- (2) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle sue conclusioni definitive. L'esame ha dimostrato l'opportunità di adottare misure antidumping e misure compensative definitive per eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping e delle sovvenzioni. Tutte le parti interessate sono state informate dell'esito dell'inchiesta e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni.
- (3) Il 26 settembre 1997 la Commissione ha adottato la decisione 97/634/CE <sup>(6)</sup>, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1126/98 <sup>(7)</sup>, che accetta gli impegni offerti in relazione ai due procedimenti di cui sopra dagli esportatori citati nell'allegato della decisione e chiude le inchieste nei loro confronti.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 128 del 30. 4. 1998, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GU L 288 del 21. 10. 1997, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU C 253 del 31. 8. 1996, pag. 18.

<sup>(5)</sup> GU C 253 del 31. 8. 1996, pag. 20.

<sup>(6)</sup> GU L 267 del 30. 9. 1997, pag. 81.

<sup>(7)</sup> GU L 157 del 30. 5. 1998, pag. 82.

(4) Lo stesso giorno il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1890/97 <sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 772/98 <sup>(9)</sup>, ha istituito un dazio antidumping di 0,32 ECU/kg sulle importazioni di salmone dell'Atlantico d'allevamento originario della Norvegia. Da tale dazio erano esenti, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento, le importazioni di salmone dell'Atlantico di allevamento esportato da imprese i cui impegni erano stati accettati.

(5) Sempre lo stesso giorno il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1891/97 <sup>(10)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 772/98, ha inoltre istituito un dazio compensativo del 3,8 % sulle importazioni di salmone dell'Atlantico di allevamento originario della Norvegia. Da tale dazio erano esenti, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento, le importazioni di salmone dell'Atlantico di allevamento esportato da imprese i cui impegni erano stati accettati.

(6) I suddetti regolamenti riportano le risultanze e le conclusioni definitive in merito a tutti gli aspetti delle inchieste.

## B. PRESUNTA INOSSERVANZA DEGLI IMPEGNI

(7) Per assicurare un'applicazione e un controllo efficaci degli impegni accettati, gli esportatori si sono impegnati a comunicare trimestralmente alla Commissione i dati relativi a tutte le loro vendite, specificando ogni singola operazione, di salmone dell'Atlantico d'allevamento a clienti non collegati nella Comunità.

(8) Oltre ai loro obblighi in materia di relazioni, gli esportatori si sono specificamente impegnati a rispettare un prezzo minimo stabilito con precisione per le vendite delle rispettive presentazioni di salmone importato nella Comunità.

(9) Dalle relazioni relative al quarto trimestre 1997 è emerso che tre esportatori norvegesi — la Icelandic Freezing Plants N. AS, la Incofood AS e la Ma-vo Norge AS — avevano effettuato vendite sul mercato comunitario al di sotto del prezzo minimo specificato nell'impegno.

<sup>(8)</sup> GU L 267 del 30. 9. 1997, pag. 1.

<sup>(9)</sup> GU L 111 del 9. 4. 1998, pag. 10.

<sup>(10)</sup> GU L 267 del 30. 9. 1997, pag. 19.